

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/9/UE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2013

che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le misure intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2008/57/CE e concernenti l'adeguamento degli allegati da II a IX della stessa, devono essere adottate in conformità alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.
- (2) La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione europea è firmataria ⁽²⁾, definisce, all'articolo 3, l'accessibilità quale uno dei suoi principi generali e obbliga, all'articolo 9, gli Stati firmatari ad adottare misure adeguate a garantire alle persone con disabilità l'accesso su base di uguaglianza con gli altri. Queste misure includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità e si applicano, tra l'altro, ai trasporti. A norma dell'articolo 216, paragrafo 2, del TFUE, gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le sue istituzioni e i suoi Stati membri, e la direttiva 2008/57/CE, quale strumento di diritto derivato dell'Unione europea, è soggetta agli obblighi derivanti dalla convenzione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ⁽³⁾, stabilisce, al considerando 10, che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini per quanto concerne

la libera circolazione, la libertà di scelta e la non discriminazione e che dovrebbero poter accedere al trasporto ferroviario a condizioni analoghe a quelle degli altri cittadini. L'articolo 21 del regolamento obbliga le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni a garantire, mediante il rispetto delle STI per le persone a mobilità ridotta, l'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

- (4) È necessario adeguare l'allegato III della direttiva 2008/57/CE, al fine di inserirvi un riferimento esplicito all'accessibilità. L'accessibilità è un requisito essenziale che costituisce un obbligo generale per garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario e che si applica nello specifico ai sottosistemi infrastrutture, materiale rotabile, esercizio e applicazioni telematiche per i passeggeri. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III della direttiva 2008/57/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva non pregiudicano in alcun modo il principio di attuazione graduale stabilito nella direttiva 2008/57/CE, in particolare che i sottosistemi indicati in una STI possono essere ottenuti gradualmente entro un lasso di tempo ragionevole e che ciascuna STI dovrebbe indicare una strategia di attuazione, al fine di passare gradualmente dalla situazione attuale alla situazione finale nella quale la conformità alle STI sarà la norma.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono coerenti con un approccio volto a permettere l'accesso a pari condizioni mediante l'applicazione di soluzioni tecniche o misure operative oppure di entrambe.
- (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2008/57/CE, che stabilisce i Requisiti Essenziali, è così modificato:

⁽¹⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione del Consiglio 2010/48/CE, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.

1) alla Sezione 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«1.6 Accessibilità

1.6.1. I sottosistemi «infrastrutture» e «materiale rotabile» devono essere accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, in modo da garantire l'accesso su base di uguaglianza con gli altri mediante la prevenzione o la rimozione delle barriere e attraverso altre misure adeguate. Ciò comprende la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la ristrutturazione, la manutenzione e l'esercizio delle pertinenti parti dei sottosistemi cui il pubblico ha accesso.

1.6.2. I sottosistemi «esercizio» e «applicazioni telematiche per i passeggeri» devono offrire la funzionalità necessaria per facilitare l'accesso alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, in modo da assicurare l'accesso su base di uguaglianza con gli altri mediante la prevenzione o la rimozione degli ostacoli e attraverso altre misure adeguate.»

2) al punto 2.1 della Sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.1.2. Accessibilità

2.1.2.1. I sottosistemi «infrastrutture» cui il pubblico ha accesso devono essere accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente al punto 1.6.»

3) al punto 2.4 della Sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.4.5. Accessibilità

2.4.5.1. I sottosistemi «materiale rotabile» cui il pubblico ha accesso devono essere accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente al punto 1.6.»

4) al punto 2.6 della Sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.6.4. Accessibilità

2.6.4.1. Occorre adottare le misure adeguate per garantire che le norme operative offrano la funzionalità necessaria a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta.»

5) al punto 2.7 della Sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.7.5. Accessibilità

2.7.5.1. Occorre adottare le misure adeguate per garantire che le applicazioni telematiche per i passeggeri offrano la funzionalità necessaria a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1^o gennaio 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

3. Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO